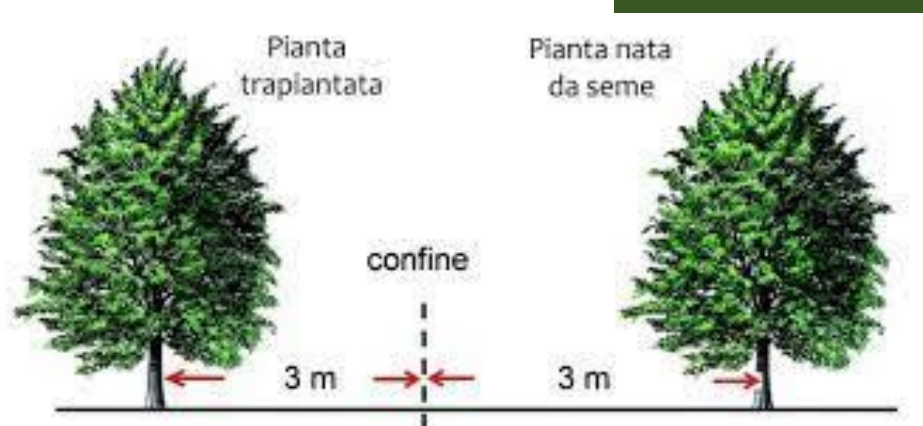


# PIANTE E DISTANZE



## QUANDO LE PIANTE INVADONO LA PROPRIETÀ ALTRUI. QUALI SONO LE REGOLE

Se i **rampicanti** o le **piante** del nostro vicino di casa invadono la nostra **proprietà** togliendo luce e sporcando **come bisogna comportarsi?**

È buona regola, in prima battuta, **affrontare l'argomento con educazione e in modo amichevole** chiedendo al vicino di provvedere a riguardo. Come comportarsi allora?

Il timore di chi subisce il comportamento scorretto è di essere tacciato **di insensibilità verso il "verde"**. Chi decide di avere piante deve farlo **rispettando le regole e non arrecando disturbo ad altri**.

## PIANTE INVASIVE, QUALI SONO LE REGOLE?

Se l'aver parlato amichevolmente con il vicino non ha portato nessun risultato concreto allora bisogna far ricorso alle **normative vigenti**. In questa situazione le prime norme a cui far riferimento sono **i regolamenti locali**. Se non dovessero essercene allora bisogna far riferimento all'articolo 892 del codice civile in cui si spiega che le distanze delle piante da una proprietà all'altra devono essere di:

- tre metri per **gli alberi di alto fusto**. Rispetto alle distanze, si **considerano alberi di alto fusto** quelli il cui **fusto**, semplice o diviso in rami, **sorge ad altezza notevole**, come sono **i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili**;
- un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza **non superiore a tre metri, si diffonde in rami**;
- mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di **due metri e mezzo**.
- **di un metro**, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al **ceppo**, e **di due metri per le siepi di robinie**.

La distanza si misura dalla linea del **confine alla base esterna del tronco dell'albero** nel tempo della **piantagione**, o dalla **linea stessa al luogo dove fu fatta la semina**.

Le distanze anzidette non si devono **osservare se sul confine esiste un muro divisorio**, proprio o comune, purché le **piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro**.

## RAMI SPORGENTI, ANCHE SE CONFORMI ALLE DISTANZE DI NORMA. COME COMPORTARSI?

Se la pianta è posizionata **a una distanza conforme alle norme**, ma i suoi rami e i suoi frutti invadono un'altra proprietà l'**articolo 896 del codice civile** stabilisce:

*" Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però, in ambedue i casi, i regolamenti e gli usi locali. Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti."*

## QUALI SONO LE DISTANZE LEGALI PER PIANTARE GLI ALBERI IN GIARDINO?

Quale spazio deve intercorrere **tra alberi o siepi e i limiti della proprietà**?

A questa domanda risponde l'**articolo 892 del Codice Civile**, ma solo in **assenza di regolamenti o usi locali**.

L'intento dell'articolo è di **salvaguardare il diritto del proprietario del fondo o della proprietà confinante alla fruizione di aria, luce e irraggiamento solare**.

## ARTICOLO 892: COSA DICE SULLE DISTANZE DEGLI ALBERI

L'articolo, che si applica solo se non esiste una **normativa locale**, fornisce una **disciplina esaustiva** riguardo le **distanze da osservare** per chi **intende piantare alberi** presso il confine della **propria proprietà**, in modo che non siano **invasive rispetto alle proprietà limitrofe**.

La distanza minima da rispettare è compresa tra i **50 centimetri e i tre metri**, in relazione **alle dimensioni e alla tipologia delle piante**.

Nella prima parte dell'articolo si stabilisce che ci siano:

- **tre metri di distanza** per gli alberi ad **alto fusto** come i **noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e altri alberi simili**.
- **Un metro e mezzo** per gli alberi che **non hanno un alto fusto**.
- **mezzo metro** per **viti, arbusti, siepi vive, piante da frutto** di altezza non maggiore di **due metri e mezzo**.

A questa regola generale ci sono però eccezioni curiose:

- possono infatti essere ammesse **a un metro dal confine** le piante di **alto fusto** mantenute **a siepe con taglio periodico** al piede in modo da **sfruttare i polloni del ceppo** (castagno, ontano, ecc.);
- a **2 metri** le **siepi di robinie** mantenute in forma obbligata con **taglio periodico**.

## COME MISURARE LA DISTANZA DEGLI ALBERI DAL CONFINE

Non si misura come **proiezione della chioma dell'albero**, ma come distanza a partire dal **punto di semina**, nel caso di nuovo impianto o dalla **metà del tronco** nel caso di **alberi già adulti**.

Viene ricordato che il vicino ha il diritto di richiedere la **potatura dei rami** che **sconfinano** in qualsiasi momento.

## IL MURO CAMBIA LE DISTANZE

L'**ultimo comma dell'articolo 898** prevede una **deroga** alla regola delle distanze scrivendo che

*“le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro”.*

Cos'è il muro divisorio? Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza il **muro divisorio** è un manufatto che impedisca al vicino di vedere le **piante altrui**.

## DISTANZE LEGALI - MURO DIVISORIO - ALBERI E PIANTE: LA SENTENZA

La nozione di muro divisorio, proprio o comune, che, a norma dell'art. 892 cod. civ., comma 4, consente di non osservare le distanze stabilite per chi vuole piantare alberi presso il confine, coincide con quella di muro divisorio risultante dall'art. 881 cod. civ., muro, a tali effetti, è soltanto quel manufatto che impedisce al vicino di vedere le piante altrui, in quanto la ratio della norma è appunto quella di nascondere le piante stessa alla vista del vicino.

*Corte di Cassazione Sez. Seconda civile Sentenza N. 93 del 04.01.2013*

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo - Presidente -

Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere -

Dott. MANNA Felice - Consigliere -

Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -

Dott. SCALISI Antonino - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33047-2006 proposto da:  
- ricorrente -

contro

F.S. N.Q. di curatore di Ca. An. ;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 24/2006 del Tribunale di Barcellona P.G. sede distaccata di Milazzo, depositata il 09/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2012 dal Consigliere Dott. Antonino Scalisi;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Russo Rosario Giovanni che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e del controricorso.

**Svolgimento del processo**

C.F. con atto di citazione del 16 aprile 1999 conveniva in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Milazzo, Ca. An., chiedendo la condanna della convenuta all'estirpazione di un filare di alloro e di due piante di nespolo posti in prossimità del confine tra i due fondi di proprietà delle rispettive parti. Chiedeva, altresì, il risarcimento dei danni subiti.

Si costituiva Ca. An. eccependo l'incompetenza per materia e per valore del giudice adito e contestava nel merito la fondatezza della domanda, formulando domanda riconvenzionale al fine di accertare il diritto di mantenimento delle piante in questione, anche se poste a distanza inferiore a quella prevista dalla legge, atteso che le stesse erano state piantate più di venti anni addietro.

Il Giudice di Pace di Milazzo, con sentenza n. 80 del 2003, respinte le eccezioni d'incompetenza per materia e per valore, rilevato che dalle risultanze della CTU era emerso che le piante oggetto di causa erano di giovane età, condannava Ca.An. alla rimozione delle piante di nespolo in quanto poste a distanza dal confine inferiore a quella prevista dalla legge, condannava, altresì, la convenuta a garantire la periodica cimatura della siepe costituita dal filare di piante di alloro al fine di tenere la stessa sempre al di sotto dell'altezza di un metro pari all'altezza del muro di divisione posto al confine tra i due fondi, rigettava la richiesta di risarcimento del danno in quanto infondata, condannava Ca.A. al pagamento della metà delle spese di lite in favore di C.F. Avverso questa sentenza proponeva appello, davanti al Tribunale di Barcellona, Ca.An. chiedendo l'integrale riforma della sentenza per due motivi: 1) perchè le piante di nespolo erano piante da frutto e la C.T.U. non aveva accertato un'altezza superiore a due metri e mezzo per cui le piante rientravano nella previsione dell'art. 892 c.c., comma 1, n. 3 che prevede una distanza dal confine di circa 50 cm. e non, invece, quella indicata dal Giudice di Pace di m. 1,50; 2) il ragionamento del C.T.U. fatto proprio dal Giudice di Pace era contraddittorio laddove affermava che le piante di alloro, pur essendo disposte a siepe e pur essendo state qualificate come di natura

arbustiva, venivano poi equiparate alle siepi di ontano e castagno o altre piante simili di alto fusto per le quali è prevista una distanza minima di un metro e mezzo. Piuttosto, essendo il filare di alloro costituito da arbusti andava applicato l'art. 892 c.c. che prevede la distanza minima dal confine di cm. 50.

Si costituiva C. la quale contestava i motivi di appello e, ad un tempo, proponeva appello incidentale per la riforma della sentenza, laddove aveva erroneamente ritenuto il filare di alloro come piante da siepe e non, invece, di alto fusto, e quella parte della sentenza, laddove aveva rigettato la domanda di risarcimento danni.

Il Tribunale di Barcellona, con sentenza n. 24 del 2006, confermava la sentenza di primo grado, compensava tra le parti le spese di lite del secondo grado. Secondo il Tribunale di Barcellona era corretta la valutazione del Giudice di Pace e, cioè, aver ritenuto che le piante di nespolo andavano classificate tra le piante di cui all'art. 892 c.c., comma 1, n. 2 e andavano poste a distanza di un metro e mezzo dal confine, che la siepe di alloro andava equiparata alle siepi di ontano e castagno per le quali l'art. 892 cod. civ. prevede una distanza dal confine di un metro.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da C. F. con ricorso affidato a due motivi. Ca.An. e per essa il suo curatore F.S., ha resistito con controricorso.

### **Motivazione**

1.- Con il primo motivo C.F.A. lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 892 cod. civ. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 ed in applicazione del disposto di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4. Secondo la ricorrente, il Tribunale di Barcellona avrebbe dovuto dichiarare il difetto di motivazione in ordine alla sentenza del Giudice di Pace perchè il Giudice di Pace non avrebbe esposto le ragioni per le quali aveva ritenuto infondati i rilievi opposti alla CTU solo perchè erano stati avanzati dopo il deposito della

relazione. E, scrive la ricorrente - ammettendosi in astratto che il Tribunale si sia sostituito al primo giudice per rispondere ai rilievi opposti alla relazione della CTU da parte ricorrente non ci è chi non veda che il ragionamento non coglie nel segno, essendo stata evidenziata la pratica colturale irrazionale proprio dal CTU come segnato dai richiamati rilievi critici del CTP. Insomma - scrive ancora la ricorrente - l'assunto del giudice di appello è infondato su una interpretazione non corretta delle circostanze di fatto a cui sono stati applicati errati principi di diritto.

#### 1.1.- Il motivo è infondato.

Va precisato che il Tribunale di Barcellona ha identificato il filare di piante di alloro di proprietà di G., una siepe, in ragione delle indicazioni della C.T.U. e tenuto conto anche di quelle espressioni contenute nella C.T.U. che secondo la ricorrente, indurrebbero ad escludere che quel filare potesse essere inteso siccome siepe. In particolare, come è detto nella stessa sentenza impugnata il CTU ha accertato che le piante oggetto di causa sono state poste per la formazione di una siepe. Pertanto l'identità quale siepe di quel filare è riscontrata dal Tribunale in ragione della specifica funzione che quel filare di alloro presentava di avere. Né la constatazione del il CTU secondo cui vi era una crescita disarmonica delle piante di alloro, con varie altezze raggiunte, tale che l'effetto siepe non si manifestava nella sua interezza, consente di escludere l'identità di siepe di quel filare di piante di alloro, perché la crescita disarmonica e il fatto che si registrasse per alcune piante un'altezza diversa avrebbe dovuto comportare (o avrebbe comportato) soltanto la necessità di interventi di regolarizzazione e di interventi di potatura.

1.1.b).- Tuttavia, la censura non ha ragione di essere anche perchè non coglie la ratio della decisione la quale risulta fondata più che sulla natura o identità del filare di piante di alloro sul dato di fatto dell'esistenza di un muro di divisione posto sul confine dei fondi di cui si dice. Come ha chiarito il Tribunale di Barcellona nel caso in esame le distanze legali non dovevano essere rispettate perchè al confine tra i fondi di cui si dice vi era un muro divisorio e

pertanto il filare delle piante di alloro (anche se, per ipotesi, quelle piante fossero ritenute alberi di alto fusto) poteva essere mantenuta anche a distanza inferiore rispetto alle distanze legali sempre che le piante poste a distanza inferiore dal confine non superassero l'altezza del muro di divisione.

2.- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360 c.p.c., terza ipotesi in relazione all'art. 892 c.c., u.c. per errata e falsa applicazione della norma. Avrebbe errato il Tribunale di Barcellona, secondo la ricorrente, per aver ritenuto che per la siepe di alloro, pianta ritenuta di alto fusto, non dovesse applicarsi la distanza prevista dall'art. 892 c.c., comma 2 perchè esistente sul confine un muro divisorio, perché come ha affermato questa Corte con la sentenza n. 12956 del 29/09/2000.

"Soltanto se il confine tra due fondi è costituito da un muro divisorio, proprio o comune, è consentito di mantenere una siepe di alberi di alto fusto a meno di tre metri da esso, perchè in tal caso il vicino non li vede e non subisce la diminuzione di aria, luce soleggiamento e panoramicità".

2.1.- Anche questo motivo è infondato.

A bene vedere il Tribunale di Barcellona ha seguito, *mutatis mutandis* l'orientamento espresso da questa Corte e richiamato dalla stessa ricorrente. Questa Corte ha avuto modo di affermare che **"La nozione di muro divisorio, proprio o comune, che, a norma dell'art. 892 cod. civ., comma 4, consente di non osservare le distanze stabilite per chi vuole piantare alberi presso il confine, coincide con quella di muro divisorio risultante dall'art. 881 cod. civ., muro, a tali effetti, è soltanto quel manufatto che impedisce al vicino di vedere le piante altrui, in quanto la ratio della norma è appunto quella di nascondere le piante stessa alla vista del vicino"**.

Sicchè appare del tutto coerente con questo principio l'affermazione del Tribunale di Barcellona laddove ha chiarito che il filare delle piante di alloro, anche se posto a distanza inferiore a quella prevista dall'art. 892 c.c., comma 2, diventava regolare per la presenza del muro di divisione sempre che quelle

piante venissero mantenute ad un'altezza non superiore a quella del suddetto muretto (altezza di un metro) attraverso una costante manutenzione e periodici tagli cesori che favoriscono l'infittimento del fogliame ed inibiscono alla pianta, non solo di crescere in altezza, ma anche di sviluppare radici che possono svilupparsi e protendersi, fino al fondo del vicino cagionandone dei danni.

2.1.a).- Va qui ulteriormente osservato che, come ha affermato questa Corte in altra occasione, in tema di distanze degli alberi dal confine, ai sensi dell'art. 892 cod. civ., è legittima e non affetta da ultrapetizione la sentenza del giudice di merito che, nel giudizio instaurato con **domanda di sradicamento degli alberi posti a dimora dal confinante proprietario a distanza inferiore a quella legale**, ordini al convenuto medesimo di mantenere le piante ad altezza non eccedente la sommità del muro di cinta, ai sensi dell'art. 892 c.c., u.c.. In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che verranno liquidate con il dispositivo.

### PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 2200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2<sup>a</sup> Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 novembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2013

---

***E' fatto divieto alla divulgazione***